



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis .....	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Dott. Claudia Rossi.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 24/05/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Con ricorso pervenuto il 15/12/10, assistito dal suo legale di fiducia, premesso di avere contratto con l'intermediario, in data 18/05/07, un prestito personale estinto il 6/10/10, e di avere inutilmente richiesto la cancellazione, ovvero la rettifica, della segnalazione del suo nominativo quale cattivo pagatore operata in diverse centrali dei rischi private, il ricorrente, assistito dal suo legale di fiducia, ha rinnovato tale richiesta in questa sede, unitamente ad apposita domanda risarcitoria, assumendo di non avere mai ricevuto alcun preavviso di imminente registrazione dei suoi dati personali nelle dette centrali, "che costituisce un obbligo di legge, pena la nullità della segnalazione".

A sostegno dei propri assunti il ricorrente cita varia giurisprudenza anche di legittimità concernente la necessaria dimostrazione dell'avvenuto ricevimento del



detto preavviso ai sensi dell'art. 1335 cod. civ. e la natura risarcibile del danno non patrimoniale relativo alla violazione del diritto alla riservatezza, come espressamente previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 196/03 e riconosciuto dalla S.C. con sentenza resa a Sezioni Unite in data 11/11/08 n. 26972.

Con controdeduzioni pervenute il 14/01/11, l'intermediario ha anzitutto eccepito l'incompetenza per materia di questo Collegio, sul rilievo che la violazione della normativa in tema di c.d. "privacy" sarebbe di competenza esclusiva della competente Autorità Garante.

Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo di aver più volte comunicato all'interessato l'imminente segnalazione del suo nominativo nelle dette centrali dati, in occasione dei suoi ripetuti ritardi nei pagamenti delle rate dovute, come verificatosi anche a seguito di un accordo di rifinanziamento, e di avere dovuto accettare, a chiusura del rapporto, una transazione a saldo e stralcio con rinuncia a parte del credito legittimamente vantato (percependo € 7.000,00 a fronte di un residuo dovuto di € 8.936,90), come da proposta 07/09/10 dell'odierno ricorrente.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

### **Diritto**

In via preliminare occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per materia formulata dall'intermediario.

Al riguardo questo Collegio ha ripetutamente affermato: " *...la propria competenza per materia a decidere sulla domanda di cancellazione della segnalazione come cattivo pagatore ...; competenza che non esclude, peraltro, quella dell'autorità giudiziaria ordinaria, così come, per i profili relativi ad eventuali illegittimità nel trattamento dei dati personali, quella del Garante della privacy*" (ABF Coll. Roma decisione n. 475/10 del 31/05/10), essendo la competenza di tale *Authority* non esclusiva, ma concorrente con quella dell'ABF.

Venendo al merito, si deve rilevare come siano rimaste del tutto incontestate, nella specie, le deduzioni del ricorrente in ordine al difetto di prova quanto a ricezione della comunicazione di preavviso, prevista dall'art.4, comma 7 del Codice di deontologia per i sistemi informativi gestiti da privati, circa la segnalazione del suo nominativo nelle centrali dei rischi, a tanto non essendo

sufficiente quanto dedotto dall'intermediario, così come altrettanto incontestate sono rimaste le deduzioni di quest'ultimo in ordine ai ripetuti inadempimenti dell'odierno ricorrente, persino a seguito di apposito accordo di rifinanziamento, e in ordine all'avvenuta definizione del rapporto *inter partes* con pagamento a saldo e stralcio di somma significativamente inferiore a quanto ancora da questi dovuto.

Tali circostanze consentono di risolvere la presente controversia con accoglimento della domanda di cancellazione delle suddette segnalazioni per difetto di prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'interessato delle relative comunicazioni di preavviso e rigetto della domanda risarcitoria da questi avanzata per difetto dei relativi presupposti.

Nella specie infatti se è vero che l'illegittima iscrizione nei sistemi di informazioni creditizie è in astratto idonea a recare pregiudizio alla reputazione di "buon pagatore", è d'altra parte incontestabile che la ricorrenza di tale pregiudizio deve essere valutata nel caso concreto (in tal senso cfr. decisioni ABF 226/11, 324/11).

Erra dunque il ricorrente quando ritiene che la risarcibilità del danno non patrimoniale, riconosciuta dall'art. 15 del D. Lgs 196/03 e dalla giurisprudenza del Supremo Collegio (Cass. SS.UU. 26972/08), finisca per significare sussistenza *in re ipsa* del relativo danno, in quanto coincidente con la mera violazione della norma rilevante nella specie.

Al contrario, le Sezioni Unite del Supremo Collegio, nel riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale anche nel caso in cui, pur non dipendendo da un fatto reato, la relativa risarcibilità sia espressamente prevista da una norma dell'ordinamento o conseguenza alla violazione di diritti di rilevanza costituzionale, hanno però chiarito che: "*il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003) che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di danno evento*" (Cass. SS.UU. n. 26972, sub 4.10).

Ed inoltre: "*La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio .....tanto serio da essere*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza” (cfr. ivi, sub 3.11).*

Nella specie, in ragione della abituale condotta del ricorrente, sistematicamente in ritardo con i pagamenti, difetta sia la prova del “danno conseguenza” sia quella della sua non lieve entità e dunque il ricorrente non può ragionevolmente pretendere di vedersi risarcire un danno che, giusto l’insegnamento della Suprema Corte, nella specie non è in alcun modo dimostrato.

In conclusione, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario convenuto provveda a che sia cancellato il nominativo del ricorrente dai sistemi informativi creditizi.

Rigetta ogni altra sua domanda.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS